

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1721 DEL 09/10/2025

O G G E T T O

ACCORDO CONTRATTUALE IN ATTUAZIONE DELLA DGRV N. 1272 DEL 5.11.2024 PER LA DEFINIZIONE DEI TETTI DI SPESA PER L'ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA, NEI CONFRONTI DI "VILLA MARIA" E DELL' "ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA", CENTRI E PRESIDII PRIVATI ACCREDITATI DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI, EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833 DEL 23 DICEMBRE 1978, FINO AL 31.12.2025.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 1760/25

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale riferisce:

Con DGR n. 1272 del 05/11/2024, avente ad oggetto “*Determinazione dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2024-2026 nei confronti degli Istituti o Centri di Riabilitazione (ICR) delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978*”, la Regione del Veneto ha definito i tetti di spesa per l'assistenza extraospedaliera, volta al recupero funzionale e sociale dei soggetti, residenti nel territorio regionale, affetti da disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, nei confronti delle strutture di cui all'articolo 26 della norma sopra citata, per il triennio 2024-2026.

La sopracitata DGR ha, altresì, previsto che, per regolare i rapporti contrattuali tra le Aziende ULSS e gli istituti o Centri di Riabilitazione, venga utilizzato l'accordo contrattuale di cui all'Allegato C della DGR n. 317 del 18 marzo 2021, con l'indicazione del numero e della tipologia di prestazioni contratte.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1116 del 19.06.2025, questa Azienda ha approvato, per il triennio 2024-2026, così come stabilito dalla DGR n. 1272 del 5 novembre 2024, il budget annuale di € 1.541.000,00 nei confronti del Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale “Villa Maria” e il budget annuale di € 1.655.000,00 nei confronti del Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale “Associazione La Nostra Famiglia”.

Richiamato quanto sopra, con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare la stipula dell'accordo contrattuale, secondo lo schema-tipo di cui all'Allegato C della DGR n. 317 del 18.03.2021, relativamente agli anni 2024 e 2025, con “Villa Maria” e con l' “Associazione La Nostra Famiglia”, come di seguito specificato:

<i>Soggetto gestore</i>	<i>Centro / Presidio</i>	<i>Sede operativa</i>	<i>Budget annuale 2024</i>	<i>Budget annuale 2025</i>
Suore Maestre di S. Dorotea figlie dei Sacri Cuori, sede legale in Via San Domenico 23 - 36100 Vicenza (VI), codice fiscale e partita iva 00530190248	Villa Maria	Via Villa Rossi, 5 - 36010 Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI)	€ 1.541.000,00	€ 1.541.000,00
La Nostra Famiglia Via Don Luigi Monza, 1 22037 Ponte Lambro (CO) P.IVA/C.F. 00307430132	Associazione La Nostra Famiglia	Vicenza - via Coltura del Tesina, 18	€ 1.655.000,00	€ 1.655.000,00

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in parte narrativa, secondo lo schema tipo di cui all'Allegato C della DGR n. 317 del 18/03/2021, l'accordo contrattuale, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo agli anni 2024 e 2025, come di seguito specificato:

<i>Soggetto gestore</i>	<i>Centro / Presidio</i>	<i>Sede operativa</i>	<i>Budget annuale 2024</i>	<i>Budget annuale 2025</i>
Suore Maestre di S. Dorotea figlie dei Sacri Cuori, sede legale in Via San Domenico 23 - 36100 Vicenza (VI), codice fiscale e partita iva 00530190248	Villa Maria	Via Villa Rossi, 5 - 36010 Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI)	€ 1.541.000,00	€ 1.541.000,00
La Nostra Famiglia Via Don Luigi Monza, 1 22037 Ponte Lambro (CO) P.IVA/C.F. 00307430132	Associazione e La Nostra Famiglia	Vicenza - via Coltura del Tesina, 18	€ 1.655.000,00	€ 1.655.000,00

2. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta una spesa aggiuntiva rispetto a quanto già approvato con delibera n. 1116 del 19.06.2025;
3. di dare atto che le prestazioni, oggetto dell'accordo contrattuale indicato al punto 1, potranno essere oggetto di remunerazione da parte dell'Azienda ULSS 8 Berica solo se rendicontate con il flusso informativo regionale sulle attività territoriali di riabilitazione, regolarmente inviato dalla struttura erogatrice, contenente il dettaglio dei trattamenti e delle schede individuali appropriate e relativa valorizzazione;
4. di demandare alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale l'invio ad Azienda Zero di copia dell'accordo contrattuale sottoscritti, indicati al punto 1;
5. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

ACCORDO CONTRATTUALE tra AZIENDA ULSS N. 8 BERICA e PRESIDIO RIABILITATIVO “VILLA MARIA” – ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI CUORI

Premesso che:

- il Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale Presidio Riabilitativo “Villa Maria” è soggetto in possesso del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in virtù di Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 534 dell'11/12/2018 e dell'accreditamento istituzionale in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019, ora in fase di rinnovo, per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, di cui all'art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per conto del Servizio Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo le funzioni indicate nell'atto giuntale di rilascio dell'accreditamento e nell'atto giuntale di determinazione dei tetti di spesa;
- l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;
- la D.G.R. n. 1272 del 5.11.2024 *“determinazione per i tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2024-2026, nei confronti degli Istituti o Centri di Riabilitazione (ICR) delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978”* ha approvato il budget di struttura assegnato ad ogni singolo Centro e Presidio ex art. 26 della L. n. 833/78, per il periodo 2024-2026 e ha rimandato alla D.G.R. n. 317 del 18 marzo 2021 per lo schema tipo di accordo contrattuale;
- la D.G.R. 101 del 7.02.2022 *“Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla dgr n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla dgr n. 317/2021”* ha introdotto alcune modifiche di codifica e di nomenclatura relativamente a prestazioni erogate anche dal Presidio Riabilitativo “Villa Maria”;
- cod. 99.99.46 sostituito con 99.99.53 con descrizione “Giorni di ricovero in regime diurno (NO asma) (ciclo 10 sed)”
- cod. 99.99.47 sostituito con 99.99.54 con descrizione “seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed.)”

- cod. 99.99.48 sostituito con 99.99.55 con descrizione “Seduta ambulatoriale o extramurale di gruppo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed.).

- la D.G.R. 1092 del 6.09.2022 ha approvato l’*“Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni erogate dai Centri e dai Presidi di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, privati accreditati – ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ulteriori disposizioni”*.

Tutto ciò premesso

Tra

l'Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza (di seguito "Azienda Ulss") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, C.F. e P. IVA 02441500242

e

il Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26L. 833/1978 Presidio Riabilitativo “Villa Maria” (di seguito “erogatore privato accreditato”) di proprietà dell’Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, in persona del legale rappresentante Dalla Stella Roberta, con sede legale in via Contrà San Domenico 23 a Vicenza, C.F. e P.IVA 00530190248, e sede operativa in via Villa Rossi n. 5 a Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI), la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto e causa

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, nel rispetto di quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019 relativa al rilascio dell'accreditamento istituzionale, ora in fase di rinnovo, e del tetto di spesa e della tipologia delle prestazioni stabilito dalla Giunta Regionale con DGR n. 317 del 18 marzo 2021.

In attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1272 del 5 novembre 2024, che ha approvato per il Centro in oggetto il budget per gli anni 2024 e 2025 pari ad € 1.541.000,00 annui, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato, all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e della tipologia delle prestazioni fissati dalla Regione del Veneto.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, di norma, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- erogazione delle prestazioni;
- tariffe per le prestazioni, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfusa nella DGR n.1314/16;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, se previsti;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino, se dovuta;
- alimentazione dei flussi informatici dell'attività e dei costi rivolta sia ai pazienti veneti che extraveneto;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- assicurare livelli delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2024-2026 giusta DGR n. 1272 del 5 novembre 2024, eroga le prestazioni sotto riportate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga le prestazioni, per conto e con oneri a carico del SSN, ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate, garantendo comunque l'inserimento dei dati nel flusso informativo regionale.

Il Presidio Riabilitativo “Villa Maria”, preso atto anche delle modifiche intervenute con la DGR 101/2022 e con la DGR 1092/2022 sopracitate, si impegna ad erogare con oneri a carico del SSN le seguenti cinque tipologie di prestazioni:

Codici, descrizione e tariffe delle prestazioni				
99.99.53	99.99.54	99.99.55	99.99.42	99.99.40
Giorni di ricovero in regime diurno (NO asma) (ciclo 10 sed)	Seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)	Seduta ambulatoriale o extramurale di gruppo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)	Diurnato diagnostico con valutazione complessa (multiprofessionale)	Visita di accertamento
98,10	44,30	16,20	98,10	20,60

Il Presidio Riabilitativo “Villa Maria”, considerato il budget assegnato con DGR 1272/2024 relativamente agli anni 2024 e 2025, si impegna ad erogare un volume prestazionale complessivo, relativamente alle prestazioni sopra richiamate pari ad **€ 1.541.000,00**, per ciascun anno.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, della medesima nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1272 del 05/11/2024, relativa ai tetti di spesa. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 – Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo contrattuale decorre dal decorre dal 1° gennaio 2024 ed ha durata fino al 31 dicembre 2025 e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale. Non è ammessa proroga automatica.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda Ulss, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo; subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accREDITamento previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accREDITamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accREDITamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 8 Berica
Il Direttore Generale

Per l'erogatore privato accreditato
Il Legale Rappresentante

ACCORDO CONTRATTUALE tra AZIENDA ULSS N. 8 BERICA e ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”

Premesso che:

- il Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale Associazione “La Nostra Famiglia” è soggetto in possesso del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in virtù di Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 442 del 13/12/2019 e dell'accreditamento istituzionale in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019, ora in fase di rinnovo, per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, di cui all'art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per conto del Servizio Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo le funzioni indicate nell'atto giuntale di rilascio dell'accreditamento e nell'atto giuntale di determinazione dei tetti di spesa;
- l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;
- la D.G.R. n. 1272 del 5.11.2024 *“determinazione per i tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2024-2026, nei confronti degli Istituti o Centri di Riabilitazione (ICR) delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978”* ha approvato il budget di struttura assegnato ad ogni singolo Centro e Presidio ex art. 26 della L. n. 833/78, per il periodo 2024-2026 e ha rimandato alla D.G.R. n. 317 del 18 marzo 2021 per lo schema tipo di accordo contrattuale;
- la D.G.R. 101 del 7.02.2022 *“Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla dgr n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla dgr n. 317/2021”* ha introdotto alcune modifiche di codifica e di nomenclatura relativamente alle ter sotto riportate prestazioni erogate anche dall'Associazione “La Nostra Famiglia”:
 - cod. 99.99.46 sostituito con 99.99.53 con descrizione “Giorni di ricovero in regime diurno (NO asma) (ciclo 10 sed)
 - cod. 99.99.47 sostituito con 99.99.54 con descrizione “Seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)”

- cod. 99.99.49 sostituito con 99.99.56 con descrizione “Sedute domiciliari monoprofessionali (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)”

- la D.G.R. 1092 del 6.09.2022 ha approvato l’”*Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni erogate dai Centri e dai Presidi di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, privati accreditati – ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ulteriori disposizioni*”.

Tutto ciò premesso

tra

l'Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza (di seguito "Azienda Ulss") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242

e

il Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26 L. 833/1978 Associazione “La Nostra Famiglia” (di seguito "erogatore privato accreditato") in persona del Procuratore per il Veneto dott. Andrea De Vido, con sede legale in Ponte Lambro (Como), via don Luigi Monza 1, C.F./P.IVA 00307430132, e con sede operativa a Vicenza, via Coltura Tesina 18, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto e causa

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, nel rispetto di quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019 relativa al rilascio dell'accreditamento istituzionale, ora in fase di rinnovo, e del tetto di spesa e della tipologia delle prestazioni stabilito dalla Giunta Regionale con DGR n. 1272 del 5 novembre 2024.

In attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1272 del 5 novembre 2024, che ha approvato per il Centro in oggetto il budget per gli anni 2024-2025 pari ad € 1.655.000,00 annui, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e della tipologia delle prestazioni fissati dalla Regione del Veneto.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, di norma, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- erogazione delle prestazioni;
- tariffe per le prestazioni, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfusa nella DGR n.1314/16;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, se previsti;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino, se dovuta;
- alimentazione dei flussi informatici dell'attività e dei costi rivolta sia ai pazienti veneti che extraveneto;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- assicurare livelli delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2024-2026 giusta DGR n. 1272 del 5 novembre 2024, eroga le prestazioni sotto riportate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga le prestazioni, per conto e con oneri a carico del SSN, ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate, garantendo comunque l'inserimento dei dati nel flusso informativo regionale.

L'Associazione "La Nostra Famiglia", preso atto anche delle modifiche intervenute con la DGR 101/2022 e con la DGR 1092/2022 sopracitate, si impegna ad erogare con oneri a carico del SSN le seguenti cinque tipologie di prestazioni:

Codici, descrizione e tariffe delle prestazioni				
99.99.53	99.99.54	99.99.56	99.99.42	99.99.40
Giorni di ricovero in regime diurno (NO asma) (ciclo 10 sed)	Seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)	Sedute domiciliari mono professionali (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)	Diurnato diagnostico con valutazione complessa (multiprofessionale)	Visita di accertamento
98,10	44,30	57,50	98,10	20,60

L'Associazione "La Nostra Famiglia", considerato il budget assegnato con DGR 1272/2024 relativamente agli anni 2024 e 2025, si impegna ad erogare un volume prestazionale complessivo, relativamente alle prestazioni sopra richiamate pari ad € **1.655.000,00**, per ciascun anno.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, della medesima nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1272/2024, relativa ai tetti di spesa. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 - Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato

accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1° gennaio 2024 ed ha durata fino al 31 dicembre 2025 e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale. Non è ammessa proroga automatica.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda Ulss, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo; subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.

Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 8 Berica
Il Direttore Generale

Per l'erogatore privato accreditato
Il Procuratore per il Veneto